



CITTA' DI ANAGNI

PROVINCIA DI FROSINONE
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
SUAP

Prot. n. 11480

Anagni, 18.04.2017

Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 e s.m.i.)

A.U.A. n° 9 del 18/04/2017

II RESPONSABILE DEL S.U.A.P.

Premesso che il Sig. Vincezo Izzo, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società Gruppo Izzo S.r.l., con sede legale ad Anagni (SA), in Via dei Goti n. 118, ha presentato al SUAP del Comune di Anagni (FR) in data 19/07/2016 l'istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59/2013, con Pratica n° 03045961212-19072016-1354 acquisita al prot. n° 1815, relativamente allo stabilimento ubicato nel Comune di Anagni (FR) in Morolense Km 2.

Preso atto che l'istanza di cui alla Pratica n° 03045961212-19072016-1354 è stata successivamente integrata in data 01.12.2016;

Preso atto che il richiedente nell'istanza ha reso la dichiarazione di cui al D.M. 08/05/2015, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che:

- l'attività non è soggetta a V.I.A. né a verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che il responsabile dell'Ufficio Ambiente di questo Comune ha adottato il provvedimento di A.U.A. con proprio atto prot. 8665 del 22/3/2017 nelle cui premesse testualmente risulta:

"Preso atto, dalla suddetta documentazione acquisita, che:

- che lo stabilimento è stato realizzato con Concessione Edilizia n° 125 del 11/12/1993 e successiva variante Concessione Edilizia n.152 del 26/08/94 ;
- che l'impianto di scarico delle acque reflue, era stato autorizzato dal Comune di Anagni con Autorizzazione prot. n° 32 del 24/06/2015 prot. 4887/07;
- con Segnalazione Certificata di Inizio Attività, acquisita al prot. n° 19160 del 27/10/2014, veniva comunicato l'avvio dei lavori di "Realizzazione impianto smaltimento acque reflue proveniente da servizi igienici di un opificio";
- con riferimento all'impatto acustico è stata allegata documentazione a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art.8 commi 4 e 6 della L.47/95.

Rilevato l'impianto di depurazione, del tipo fisico, è costituito dalle seguenti sezioni: Pozzetti di raccolta delle acque nere provenienti dai servizi igienico-sanitari, Fossa Imhoff, Pozzetto di Campionamento, Scarico finale su suolo superficiale mediante condotta disperdente (subirrigazione). L'effluente finale, in uscita dalla Vasca Imhoff, è campionabile al Pozzetto di Campionamento.


Visti

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii., recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la L.R. del 06 agosto 1999, n° 14 e ss.mm.ii., sulla Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., recante T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii, recante Norme in materia ambientale;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n° 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n° 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n° 133;
- il D.M. 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n° 122;
- l'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n° 35;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35;
- la Circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretati relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nella prima fase di applicazione del D.P.R. n° 59/2013;
- il D.M. 8 maggio 2015. Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA);
- la D.G.R. 378 del 28/07/2015. Atto di indirizzo relativo all'adozione del modello semplificato e unificato per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottato in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n° 20/CU);
- la Determinazione della Regione Lazio n° G13447 del 05/11/2015 Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n° 20/CU), e delle relative Linee Guida;
- il Piano di Tutela delle Acque Regionale adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 266 del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 42 del 27 settembre 2007 ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 152/2006;
- la D.G.R. 219 del 13/05/2011 di adozione del documento tecnico concernente le caratteristiche tecniche degli impianti di depurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2000 abitanti equivalenti;
- la Legge 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010, n°78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n° 122;
- la Determinazione della Regione Lazio G13447 del 05/11/2015.

Verificato che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n° 59/2013 per l'accoglimento dell'istanza;"

Premesso che:



a) il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, già adottato dall'Ente competente, Provincia di Frosinone, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59 del 2013, è rilasciato dal S.U.A.P. competente per territorio;

b) che in data 19/07/2016 il Sig. Vincenzo Izzo, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società Gruppo Izzo S.r.l., con sede legale ad Angri (SA), in Via dei Goti n. 118 ed immobile sito nel Comune di Anagni (FR), Via Morolense Km 2, ha formulato istanza di AUA ai sensi del DPR 59/2013 con Pratica n. 03043961212-19072016-1354, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 19566, volta ad ottenere, originariamente, l'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera per attività in deroga secondo l'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 3 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; successivamente, con integrazione del 01.12.2016, l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

c) che il Comune di Anagni Ufficio Ambiente, con proprio atto prot. 8665 del 22/3/2017, ha adottato il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i seguenti titoli abilitativi:

- scarichi - lett. a), comma 1, art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 - Autorizzazione per gli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di legge e prescrizioni contenute nel medesimo atto al seguente punto 1;
- impatto acustico - lett. e), comma 1, art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di legge e prescrizioni contenute nel medesimo atto al seguente punto 2;

d) che la Provincia di Frosinone, con Determina Dirigenziale n. 2017/1102 del 13.04.2017, ha adottato il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 272 co. 2 del D.Lgs. 152/06;

Considerato che:


La Provincia di Frosinone ha notificato il provvedimento di adozione dell'AUA, Determina Dirigenziale n. 2017/1102 del 13.04.2017, al Comune di Anagni in data 18.04.2017 prot. n. 11364, mediante inserimento del provvedimento sul portale www.impresainungiorno.gov.it, al fine del relativo rilascio alla società istante, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 59/2013;

Rilevato che:

nel provvedimento di AUA comprendono anche i titoli abilitativi di competenza comunale;

Vista:

- a) La determinazione Dirigenziale della Provincia di Frosinone, numerazione di settore n. 2017/1102 del 13.04.2017, di adozione dell'AUA, in premessa richiamata;
- b) La documentazione tecnica afferente la domanda inoltrata dalla Società Gruppo Izzo S.r.l.;
- c) La normativa di settore ed in particolare il D.P.R. n. 59/2013;
- d) il provvedimento dell'Ufficio Ambiente del Comune di Anagni con determinazione n. 8665 del 22/03/2017 relativo ai titoli autorizzatori di competenza comunale;
- e) Visto l'art. 107, commi 2 e 3 lett. f), del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;



RILASCIA

Per le premesse sopraindicate che formano parte integrante e sostanziale al presente atto alla Società **Gruppo Izzo S.r.l.**, con sede legale sita nel Comune di Angri (SA), in Via dei Goti n. 118, nella persona del Legale Rappresentante, per l'immobile ubicato nel Comune di Anagni (FR) in Via Morolense Km 2, e catastalmente distinto al Foglio 87, Particella 882, per lo svolgimento dell'attività di commercio di: Lavorazione del caffè (Codice ATECO 10.83.01) e fabbricazione delle macchine per l'industria alimentare delle bevande e del tabacco (Codice ATECO 28.93.01), il **Provvedimento Finale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- a. **scarichi** - lett. a), comma 1, art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 - Autorizzazione per gli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di legge e prescrizioni contenute nel seguente punto 1;
- b. **impatto acustico** - lett. e), comma 1, art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di legge e prescrizioni contenute nel seguente punto 2;
- c. **emissioni in atmosfera** - art. 272 co. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni di legge e prescrizioni contenute nel seguente punto 3.


STABILISCE

che il rilascio della suddetta AUA è condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Frosinone n. 2017/1102 del 13.04.2017 e nel provvedimento n. 8665 del 22.03.2017 dell'Ufficio Tecnico - Servizio Ambiente, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

1 Relativamente al titolo abilitativo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Autorizzazione per gli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

Il Gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico negli strati superficiali del suolo delle acque reflue domestiche depurate provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Anagni (FR) in Via Morolense Km 2, nel rispetto delle seguenti disposizioni di legge e prescrizioni:

- a) lo scarico delle acque reflue domestiche depurate dovrà rispettare i seguenti limiti:
 - i. Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri BOD5, COD, Fosforo totale, Azoto totale, Tensioattivi totali e Cloro attivo libero;
 - ii. Escherichia Coli ≤ 5.000 UFC/100 ml.
- b) Predisporre, a valle della depurazione ed immediatamente a monte dell'impianto di dispersione, un pozzetto di campionamento fiscale, opportunamente segnalato con un cartello recante la dicitura "Pozzetto di campionamento fiscale acque reflue domestiche";
- c) Mantenere il pozzetto di cui al punto precedente sempre accessibile ed ispezionabile;




- d) Non aprire nuovi scarichi se non autorizzati dagli Enti preposti;
- e) I valori limite di emissione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) Permettere l'accesso all'interno dell'insediamento ai tecnici preposti al controllo della qualità degli scarichi;
- g) Predisporre un programma di autocontrollo, da conservare presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'Autorità di controllo, delle acque di scarico e degli impianti di trattamento delle acque reflue, redatto da tecnico abilitato, contenente a titolo indicativo e non esaustivo, le modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento delle acque reflue, i punti critici del processo e le procedure da seguire in caso di anomalie che possono causare un mancato rispetto dei limiti in uscita, i parametri determinati sull'effluente, la frequenza di determinazione e le modalità di registrazione dei dati e di eventuali malfunzionamenti. Dovrà essere eseguito, con cadenza regolare, almeno un campionamento annuo per la verifica dei valori limite di emissione, condotto secondo metodologie analitiche ufficiali di prelievo. I certificati e i relativi verbali dei prelievi (redatti a cura di tecnico abilitato o laboratorio accreditato) devono essere tenuti presso lo stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- h) Effettuare gli interventi di manutenzione e controllo secondo quanto previsto nei suddetti programmi;
- i) provvedere allo smaltimento dei fanghi residui dal processo di depurazione nel rispetto della normativa vigente;
- j) accertare le condizioni statiche dei manufatti, lo stato di usura dei rivestimenti e la tenuta delle condotte, nonché eventuali intasamenti;
- k) comunicare tempestivamente al Comune di Anagni le eventuali anomalie di funzionamento negli impianti di depurazione;
- l) comunicare, all'Ufficio Ambiente del Comune, qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti con la documentazione in atti;
- m) trasmettere con cadenza quadriennale, dichiarazione asseverata, a firma di tecnico abilitato e dal Legale Rappresentante della Ditta, attestante che nulla è mutato.

2 Relativamente al titolo abilitativo di competenza comunale lett. e) comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 3 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447:

Il Gestore è tenuto, ai sensi della Legge 447/1995 e del D.P.R. 227/2011 al rispetto dei limiti fissati nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Anagni, che ricomprende l'area dello stabilimento della Società Gruppo Izzo S.r.l., all'interno della classe di destinazione d'uso del territorio "V Aree prevalentemente industriali" con limiti assoluti di immissione pari a 70 dB(A) nel tempo diurno e 60 dB(A) nel tempo notturno.

3 Relativamente al titolo abilitativo di competenza provinciale per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

Il Gestore è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 co. 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., provenienti dall'impianto ubicato nel Comune di Anagni in Via Morolense km 2, destinato ad attività di Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g, nel rispetto delle seguenti Leggi e prescrizioni:



- a) La Ditta deve rispettare le soglie di produzione o di consumo riportate nella relazione tecnica presente agli atti redatta dal Dott. Ing. Damiano Martini e le ulteriori prescrizioni indicati negli allegati tecnici. Le soglie di produzione e di consumo indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali. In caso di superamento di tali soglie o di impossibilità di adempiere a tali prescrizioni, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in "procedura ordinaria" ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- b) I valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione per i due punti E1, E2 e riportati nella relazione tecnica presente agli atti redatta dal Dott. Ing. Damiano Martini (in stralcio all'All. 1), rappresentano il limite massimo di concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
- c) La Ditta è tenuta, inoltre, a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa vigente ed in ogni caso, ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo della migliore tecnologia man mano disponibile e attuare tutte le misure atte a ridurre e contenere le emissioni;
- d) Dovrà, quindi, essere rispettato quanto stabilito dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e il gestore deve comunque adottare misure atte a limitare la dispersione degli inquinanti nell'ambiente ai sensi dell'art. 7 del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con deliberazione di C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 60 del BURL n. 11 del 20.03.2010;
- e) In caso di presenza di impianti termici di riscaldamento ad uso civile, non soggetti al Titolo I Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. deve essere rispettato l'art. 5 del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio;


Il presente provvedimento ha durata di 15 anni, ovvero fino al 17/04/2032 ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.P.R.

dispone:

- a) di notificare il presente atto alla società **GRUPPO IZZO S.r.l.** con sede legale ad Angri (SA) in Via dei Goti n. 118;
- b) di trasmettere il presente provvedimento anche ai sotto elencati Enti:
- Comune di Anagni – Ufficio Ambiente.
 - Provincia di Frosinone.
 - ARPA LAZIO, sezione di Frosinone.
 - ASL di Frosinone, S.I.S.P. del distretto sanitario A-Anagni.
- c) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.anagni.fr.it

Si rammenta che:

- a. l'AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n° 59/2013;
- b. l'istanza di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n° 59/2013; l'istanza deve essere corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n° 59/2013;



- c. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'AUA, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. n° 59/2013;
- d. la Ditta, qualora intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, come definita dall'art. 2 lettera f) del D.P.R. n° 59/2013, deve dare comunicazione all'autorità competente, art. 6, comma 1, del D.P.R. n° 59/2013;
- e. la Ditta, qualora intenda effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 lettera g) del D.P.R. n° 59/2013, dovrà presentare una nuova domanda di AUA, ai sensi dell'art. 6 comma 2, del D.P.R. n° 59/2013.

Si avverte che:

- d. La Ditta deve fornire alle Autorità competenti l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni;
- e. il presente atto viene adottato, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della Legge 447/1995 e del D.P.R. 227/2011; non costituisce, pertanto, presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono fatti salvi eventuali concessioni, autorizzazioni e nulla osta in materia: urbanistica, edilizia, idraulica, igienico-ambientale, sismica, paesaggistica, archeologica, ecc.;
- f. la Ditta dovrà sottoporsi a tutte le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie adottare per effetto dell'emanazione di leggi e regolamenti. Per tutto quanto non previsto nel punto 1 del presente atto s'intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente;
- g. la mancata osservanza delle disposizioni di Legge e prescrizioni autorizzative, nonché quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- h. secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73, il soggetto che ha adottato il presente atto è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;
- i. il Comune di Anagni si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n° 241/1990.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale del Lazio, con le modalità di cui all'art. 2 lett. b) della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.



Il Responsabile del SUAP
Dott. Massimo Magnante